



COMUNE DI MASCALI

Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione

Da sottoporre all'organo deliberante: CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA. PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL SERVIZIO DEL MICRO NIDO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 31.03.2017.

Proponente

Il Sindaco e/o l'Assessore

L'Assistente Sociale

Dott.ssa Maria Rosa Tomarchio



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che negli ultimi anni i servizi educativi per l'infanzia hanno abbandonato la loro funzione meramente di custodia per assumere una valenza sempre più educativa costituendo un sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale e il pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini e delle bambine;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 22 del 31.03.2017 inerente all'approvazione del Regolamento Servizio Micronido;

CONSIDERATO che l'Amministrazione ritiene opportuno introdurre delle modifiche al suddetto Regolamento, affinché siano meglio specificati i criteri di iscrizione dei bambini e la stesura della graduatoria di ammissione alla struttura;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rivedere il Regolamento del Servizio Micronido Comunale rendendolo più confacente alle reali esigenze del servizio, come di seguito specificato:

- ART. 5, comm. 3, viene eliminata la frase "1° Gennaio – 31 Dicembre" e apportata la seguente modifica "1 Settembre – 31 Luglio";
- ART. 6:
 - comm. 1, viene eliminata la frase "31 Ottobre al Comitato di Gestione dell'asilo" e apportata la seguente modifica "10 Luglio all'Ufficio Servizi Sociali";
 - Comm. 2, viene eliminata la frase "31 Ottobre" e apportata la seguente modifica "10 Luglio";

- Comm. 3, viene eliminata la frase “31 Novembre di ogni anno, dal Comitato di Gestione di cui all'art. 18 della L.R. 14.9.1979, n. 214, tenuto conto delle situazioni familiari degli aspiranti, con particolare riguardo ai bambini le cui famiglie vivono in abitazioni igienicamente carenti o ubicate in zone malsane; ai figli di reclusi; ai bambini che sono orfani o figli di madre nubile; ai figli di lavoratore iscritto nelle liste di disoccupati; ai figli di lavoratrici, ai figli di lavoratore emigrato all'estero o in altre regioni; ai bambini appartenenti a famiglie numerose. Salvo le modalità indicate nei commi precedenti, per la prima apertura del nido le domande devono pervenire al Sindaco ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lett. c) dell'art. 18 della legge regionale 14.9.1979, n. 214.” e apportata la seguente modifica “31 luglio a seguito di un punteggio”;
- ART. 7, comm. 3, lett. D) viene eliminata la frase “dichiarazione del reddito lordo annuo, accompagnato da dichiarazione sostitutiva e attestante l'inesistenza di altri redditi e/o beni immobili, oppure, in assenza di reddito, dichiarazione sostitutiva con eventuale certificato storico di disoccupazione. Ad essa va allegato il modello ISEE” e apportata la seguente modifica “certificazione ISEE in corso di validità”;
- ART. 8,
 - comm. 1 vengono eliminati le seguenti frasi “Comitato di Gestione” e “30 novembre” e apportate le seguenti modifiche “Ufficio di Servizio Sociale” e “31 luglio”;
 - comm. 3 vengono eliminate le seguenti frasi “il Comitato di Gestione”, “Per i rimanenti posti disponibili”, la seguente tabella

a.	Bambini conviventi e residenti con un solo genitore esclusivamente nei seguenti casi: - unico genitore che l'ha riconosciuto; - unico genitore perché l'altro è deceduto; - unico genitore perché l'altro è detenuto; - unico genitore perché l'altro ha perso la potestà genitoriale.	Punti 5
b.	Reddito lordo annuo da € 0 ad € 3.000,00	Punti 10
	Reddito lordo annuo da € 3.000,01 ad € 6.000,00	Punti 8
	Reddito lordo annuo da € 6.000,01 ad € 9.000,00	Punti 6
	Reddito lordo annuo da € 9.000,01 ad € 12.000,00	Punti 4
	Reddito lordo annuo da € 12.000,01 ad € 15.000,00	Punti 2
	Oltre € 15.000,00	Punti 0

A parità di condizioni, si dovrà considerare prioritario il nucleo familiare secondo la sottoelencata graduazione:

- 1 - Figli di genitori entrambi lavoratori e residenti nel Comune di Mascali;
- 2 - Figli di genitori non residenti ma che prestano stabile attività lavorativa nel Comune di Mascali
- 3 - Figli di genitori di cui uno lavoratore;
- 4 - Figli di genitori entrambi disoccupati.”

e apportate le seguenti modifiche “l'Ufficio di Servizio Sociale” e

a.	Casi segnalati dal Servizio Sociale, dall'ASL e da altri Servizi Specialistici (a priorità assoluta)	Punti 15
b.	Presenza di un unico genitore nel nucleo familiare, che deve prestare attività lavorativa	punti 10
c.	Bambini portatori di handicap	Punti 5
d.	Attività lavorativa di entrambi i genitori	punti 5

ART. 9:

- comm. 1 è introdotta la frase *“fissa e di una retta variabile in considerazione del reddito familiare”*;
- comm. 2 è abrogato;
- comm.3 è introdotta la frase *“(retta variabile)”*;
- comm. 4 è eliminata la parola *“eventuale”*;

ART. 11:


- comm. 1 eliminate le seguenti frasi *“7.30 alle 14.30”, “se”, “dal lunedì al sabato”* e apportate le seguenti modifiche *“almeno”, “08,00 alle 16,00”, “L’orario di apertura e chiusura potrà essere ampliato tenendo conto delle necessità delle famiglie e della disponibilità economica dell’Ente.”*;
- comm. 2 eliminata la parola *“Successivamente”*;

ART. 16, lett. e) abrogata;

ART. 17, comm. 2 è introdotta la frase *“formula entro il 31 luglio di ogni anno la graduatoria per l’inserimento da effettuarsi nel mese di Settembre e”*;

SI PROPONE

- 1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le modifiche sopra elencate al Regolamento del Servizio Micronido Comunale, di cui si allega copia corretta.



COMUNE DI MASCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO
SERVIZIO MICRONIDO

REGOLAMENTO SERVIZIO MICRONIDO

TITOLO I - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla normativa vigente, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel Comune di Mascali nella direzione di un sistema pubblico integrato.
2. Il micro-nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia e si differenzia dal nido per minore capacità di accoglienza e per alcuni parametri strutturali. Svolge anche servizio di mensa e di riposo. In genere può ospitare da un minimo di 8 ad un massimo di 24 bambini, da zero a trentasei mesi.

ART. 2

FINALITA'

1. L'asilo nido è un servizio socio educativo rivolto alla prima infanzia volto a favorire l'equilibrato sviluppo fisico e psichico dei bambini fino ai tre anni di età, tenendo conto dei loro processi evolutivi e delle loro esigenze, e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, in un completo sistema di sicurezza sociale, tendente a favorire il processo di socializzazione che coinvolge la famiglia, gli operatori degli asili-nido e la comunità locale.
2. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti gli asili-nido comunque gestiti dal Comune.

ART. 3

DESTINAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio degli asili nido è destinato ai bambini di età compresa fra zero e trentasei mesi, le cui famiglie risiedono nel comune di Mascali o svolgono stabile attività lavorativa nel territorio del Comune di Mascali; hanno precedenza i residenti nel territorio e gli utenti che rientrano nei casi previsti dall'art.3, 2° comma della L.R. 14/9/79 n.214.

ART. 4

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE

1. Il nido, in genere, si articola in tre sezioni: uno per lattanti (bambini da 0 a 8-12 mesi), una per semidivezzi (bambini da 8-12 mesi a 16-18 mesi), una per divezzi (bambini da 16-18 mesi ai tre anni).
2. Il rapporto di massima da osservare nell'assegnazione è del 20% per i lattanti ed il rimanente 80% da suddividere tra semidivezzi e divezzi. Nella prima fase di attuazione si prevede un servizio così formato: n° 2 lattanti (0 a 8-12 mesi), n° 5 semi-divezzi (8-12 mesi a 16-18 mesi) e n° 8 divezzi (16-18 mesi ai tre anni). Qualora una delle sezioni risultasse scoperta di utenza le altre sezioni, nell'intento

di evitare stasi improduttive, potranno ospitare un numero superiore di bambini rispetto al suddetto rapporto percentuale.

3. All'assegnazione dei bambini alla sezione provvede il coordinatore. Qualora per motivi connessi allo sviluppo dei bambini o ad esigenze specifiche, si rendessero necessarie delle deroghe, il Coordinatore provvede alla determinazione della sezione, sentito il parere del pediatra cui è affidata l'assistenza sanitaria del minore.
4. *Calendario e orario*: L'anno educativo non può avere durata inferiore a 10 mesi, con attività per almeno cinque giorni alla settimana. L'orario di apertura del nido d'infanzia non può essere inferiore a 6 ore giornaliere. Dentro l'orario stabilito possono essere individuate possibilità di iscrizione diversificate: i nidi d'infanzia possono essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

ART. 5

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio dell'asilo-nido i bambini la cui famiglia sia residente nel territorio del Comune di Mascali.
2. Hanno altresì titolo d'ammissione i bambini i cui genitori o qualche componente della famiglia, presta attività lavorativa in detta zona.
3. L'ammissione è concessa per il periodo 1° Settembre - 31 Luglio.
4. Qualora il bambino compia i tre anni di età durante detto periodo, l'ammissione è prorogata fino allo scadere dello stesso.
5. Eventuali minorazioni psico-motorie e sensoriali non possono costituire causa di esclusione dei bambini dall'asilo-nido.
6. Il bambino ammesso al nido può essere seguito nei primi sei giorni d'inserimento da un familiare che può permanere nella struttura per il periodo sufficiente a fargli superare eventuali difficoltà di adattamento.
7. Al fine di favorire l'instaurarsi di un rapporto interpersonale tra assistenti e bambini quanto più possibile individualizzato, i bambini possono essere introdotti in ciascuno dei gruppi di cui all'art. 22, lettera b, del presente Regolamento sia singolarmente che in tempi diversi.

ART. 6

DOMANDA DI AMMISSIONE

Le domande di richiesta di ammissione, sottoscritte da un genitore o da chi esercita la patria potestà sul minore, devono essere presentate, ogni anno, entro il 10 luglio all'Ufficio di Servizio Sociale (con le eventuali deroghe rispetto al primo anno di avvio);

Per le domande inoltrate a mezzo di raccomandata postale, ai fini dell'ammissione, si terrà conto della data del timbro postale dell'ufficio accettante. Le domande che perverranno successivamente al 10 luglio, saranno prese in considerazione solo in presenza di posti disponibili.

I bambini sono ammessi in base ad una graduatoria che viene formulata, entro il 31 luglio a seguito di un punteggio.

I bambini comunque ammessi al nido hanno, eventualmente, diritto alla riconferma per l'anno successivo.

ART. 7

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. La domanda di ammissione con firma autenticata deve essere sottoscritta da uno dei genitori o da chi esercita la podestà sul minore.
2. Nel caso di unico genitore affidatario, dovrà essere prodotto il provvedimento del Tribunale dei Minori. Eventuali ulteriori documenti che attestino le situazioni dichiarate nella domanda sono oggetto di autocertificazione, tranne stati e fatti attinenti alle condizioni di salute e situazioni di disagio, che devono sempre essere necessariamente dimostrati con certificazione medica e/o attestazioni di enti pubblici. Nel caso di nascituri, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato dal ginecologo curante che confermi la data del parto prevista entro il 31 luglio.
3. Le domande, complete di dati anagrafici, codice fiscale del richiedente e quant'altro necessario, in autocertificazione ai fini della graduatoria di cui all'art. 8 del presente Regolamento, devono essere corredate dai seguenti documenti redatti in carta semplice:
 - a) dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 in merito a: stato di famiglia, data di nascita del bambino, luogo di residenza;
 - b) per i bambini portatori di handicap, certificato rilasciato dalla ASP competente territorialmente ovvero dichiarazione sul grado di gravità dell'handicap e certificazione del Servizio NPI ai sensi della L. n. 104.
 - c) certificato di buona salute e condizioni fisiche del bambino rilasciato dal medico con attestazione della eventuale malattia correlata ad alimenti od altra patologia cronica che comporti particolari livelli di assistenza.
 - d) copia della certificazione ISEE in corso di validità contenente entrambi i genitori (anche nel caso in cui gli stessi non siano conviventi, ma ci sia il riconoscimento del minore da parte del genitore non coabitante) e copia del documento di identità.
 - e) attestato di servizio comprovante l'orario di lavoro del genitore o dei genitori e l'ubicazione della sede lavorativa.
 - f) ogni altro documento utile ad attestare il possesso dei requisiti per l'ammissione e eventuali titoli preferenziali di cui all'art.3, 2° comma della L.R. 14.09.79 n.214. Salve le modalità indicate nei commi precedenti, nella ipotesi di iscrizione ad un asilo nido di nuova istituzione, le domande devono essere indirizzate al Sindaco che terrà conto delle stesse.
4. All'atto dell'immissione del bambino al nido dovrà essere prodotto:
 - certificato medico in cui viene esplicitata l'assenza di malattie infettive e/o contagiose ostative all'inserimento in comunità
 - fotocopia della scheda di vaccinazione preventiva
 - fotocopia del permesso di soggiorno per gli extracomunitari.
5. L'Amministrazione procederà ai controlli di legge a campione sul 30% delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.445/2000, alla stregua della vigente normativa.
6. In caso di autocertificazione, l'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica delle situazioni dichiarate: in caso di non veridicità delle attestazioni, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed il minore viene depennato dalla graduatoria. In ogni caso, il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.
7. I dati forniti saranno coperti da segreto d'ufficio e garantiti dalla Legge 675/96 (Legge sulla Privacy); gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria.

ART. 8
GRADUATORIA

1. Ai fini dell'ammissione al nido la graduatoria sarà formulata dall'Ufficio di Servizio Sociale entro il 31 luglio. (Con le dovute deroghe nel caso di prima apertura).
2. Nella formulazione della graduatoria sarà data precedenza ai bambini in possesso dei titoli di cui all'art. 3, comma 2° della L.R. 14.9.79, n. 214. Saranno considerate prioritarie le situazioni di minori il cui nucleo presenti una situazione socio ambientale certificata dai Servizi Sociali Territoriali operanti, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino (art. 2 del presente Regolamento).
3. L'Ufficio di Servizio Sociale stilerà la graduatoria mediante attribuzione dei seguenti punteggi:

a.	Casi segnalati dal Servizio Sociale, dall'ASL e da altri Servizi Specialistici (a priorità assoluta)	Punti 15
b.	Presenza di un unico genitore nel nucleo familiare, che deve prestare attività lavorativa	punti 10
c.	Bambini portatori di handicap	Punti 6
d.	Attività lavorativa di entrambi i genitori	punti 5

4. La graduatoria, così formulata, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Mascali, ed all'Albo Pretorio Comunale per giorni 10 naturali e consecutivi. A parità di punteggio sarà accolto alla frequenza del nido il minore anagraficamente più grande, in caso di ulteriore parità si terrà conto del carico familiare, e successivamente, farà fede la data di presentazione della domanda. Le graduatorie hanno validità fino all'approvazione delle successive. Le famiglie dei bambini in lista d'attesa devono ripresentare, se ancora interessate, la domanda per l'anno successivo.
5. Avverso la graduatoria pubblicata può essere fatto ricorso al Segretario Generale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
6. Il ricorso sarà riscontrato ed esitato dalla Direzione Competente entro i termini indicati dalla normativa.

ART. 9
RETTE DI COMPARTICIPAZIONE

1. Le misure di contribuzione, devono essere ispirate ad un principio perequativo di giustizia sociale tale da ricavare una maggiore contribuzione da nuclei familiari con maggiore reddito e da consentire nelle misure previste agevolazioni alle fasce più deboli. Le famiglie concorreranno alla copertura delle spese di gestione del servizio attraverso il versamento di una retta fissa e di una retta variabile in considerazione del reddito familiare il cui importo verrà stabilito di anno in anno dall'Amministrazione Comunale.
2. Abrogato.
3. Le famiglie titolari di un reddito annuo superiore alla fascia esente partecipano alle spese di gestione attraverso il pagamento di un contributo economico mensile distinto per fasce di reddito (retta variabile).